SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10031

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n. **221.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, ed in particolare l'articolo 7, concernente il riassetto in materia di tutela dei consumatori, e l'articolo 20-*bis*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

Visti gli articoli 19-*bis* e 31-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 settembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato, come «Codice del consumo», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis)* all'esercizio delle pratiche commerciali secondo princìpi di buona fede, correttezza e lealtà;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: «presente codice» sono inserite le seguenti: « ove non diversamente previsto,».

2. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».

3. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».

4. Al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 3 del Codice del consumo, le parole: «articolo 115, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 115, comma 2-*bis*».

5. Al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, e».

Art. 4.

Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice del consumo, prima della parola: «Pubblicità» sono anteposte le seguenti: «Pratiche commerciali,».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 33 del Codice del consumo, la parola: «dando» è sostituita dalla seguente: «danno».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le parole: «previsto dal» è inserita la seguente: «presente».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 51 del Codice del consumo, le parole: «, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 67-*bis* e seguenti del presente Codice».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146

1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, è sostituito dal seguente: «2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.».

Art. 9.

Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i seguenti:

SEZIONE IV-BIS

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Art. 67-*bis*

Oggetto e campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*novies* e 67-*decies* si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-*quater, 67-quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*novies* e 67-*decies*.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità indipendenti di settore.

Art. 67-*ter*.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *a)*;

b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;

d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del presente codice;

e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;

f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;

h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Art. 67-*quater*.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

a) il fornitore;

b) il servizio finanziario;

c) il contratto a distanza;

d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei princìpi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 67-*quinquies*.

Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-*sexies*.

Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;

f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;

g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;

h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-*septies.*

Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-*duodecies* e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-*terdecies*, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;

f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-*octies.*

Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;

b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-*novies.*

Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:

1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;

2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-*duodecies* e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-*terdecies*, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-*undecies.*

Art. 67-*decies.*

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 67-*undecies.*

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*novies* e 67-*decies*, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Art. 67-*duodecies.*

Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-*undecies*, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera *a).*

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-*undecies*, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d)*, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d).*

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Art. 67-*ter decies.*

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-*duodecies*, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo

previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L'importo di cui al comma 1 non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67-*septies*, comma l, lettera *a)*. Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies*, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Art. 67-*quater decies.*

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-*sexies*, comma 1, lettera *f)*.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Art. 67-*quinquies decies.*

Servizi non richiesti

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-*septies-decies*, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 67-*sexies decies.*

Comunicazioni non richieste

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Art. 67-*septies decies.*

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-*novies decies*, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 67-*octies decies.*

Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 67-*novies decies.*

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.

3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art. 67-*vicies.*

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai princìpi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art. 67-*vicies semel.*

Onere della prova

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;

b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;

c) l'esecuzione del contratto;

d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera *t)*.

Art. 67-*vicies bis.*

Misure transitorie

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole: «articolo 83» e «articolo 84», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «articolo 84» e «articolo 83».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: «il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: « con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*». La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo è sostituita dalla seguente:

«Prodotto e produttore».

2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 7, lettera *b)*, dell'articolo 130 del Codice del consumo, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

2. Al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 130 del Codice del consumo le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo la parola: «agire» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 140,».

2. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo le parole: «legge 6 agosto 1990, n. 223,» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la parola: «legittimati» sono inserite le seguenti: «nei casi ivi previsti».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di

consumo che si conformano ai princìpi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i princìpi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.».

2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 4».

Art. 19.

Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. L'allegato I al Codice del consumo è abrogato.

Art. 20.

Modifiche di denominazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, è abrogato.

Art. 22.

Clausola di invarianza degli oneri

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA

Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 20-*bis* della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2003, n. 196, è il seguente:

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

«Art. 20-*bis (Decreti legislativi correttivi e integrativi).* — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2006, n. 160, è il seguente:

«14. È prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'art. 20-*bis* della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo art. 20-*bis.*».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 abrogato dal presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori».

— Il testo degli articoli 19-*bis* e 31-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2005, n. 303, è convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 è il seguente:

«Art. 19-*bis (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*. — 1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

«Art. 31-*bis (Differimento di termini in materia di etichettatura)*. — 1. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10 del predetto codice.».

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2007, n. 207.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del settimo capoverso delle premesse al citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, *come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/37/CE.*»;

— Si riporta il testo dell'art. del citato decreto legislativo n. 206 del 2005 come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Diritti dei consumatori).* — 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c-bis) all'esercizio delle politiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente codice *ove non diversamente previsto*, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale*, commerciale, artigianale* o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale*, commerciale, artigianale* o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera *d)*, e nell'*articolo 115, comma 2-bis* il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito *nell'art. 18, comma 1, lettera c), e* nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'àmbito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori».

Nota all'art. 4:

— Si riporta la rubrica del titolo III della parte II del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificata dal presente decreto:

«TITOLO III - *Pratiche commerciali*, pubblicità e altre comunicazioni commerciali».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 33 *(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore).* — 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o *danno* alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'auto-

rità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere *h)* e *m)* del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere *n)* e *o)* del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere *h)*, *m)*, *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 38 *(Rinvio).* — 1. Per quanto non previsto dal *presente* codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 51 *(Campo di applicazione).* — 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari *di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice*;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 *(Fornitura non richiesta).* — 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall'art. 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 82 *(Ambito di applicazione).* — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'*art. 84*, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'*art. 83.*

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 84 *(Pacchetti turistici).* — 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 86, lettere *i)* e *o)*, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi *del presente capo».*

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 100 *(Fondo di garanzia).* — 1. È istituito presso *la Presidenza del Consiglio dei Ministri* un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349».*

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 108 *(Disposizioni procedurali)*. — 1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 115 *(Prodotto e produttore)*. — 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 130 *(Diritti del consumatore)*. — 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al *comma 5*;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al *comma 5,* salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 139 *(Legittimazione ad agire)*. — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire*, ai sensi dell'art. 140,* a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,* e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 140 *(Procedura)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati *nei casi ivi previsti* ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge *29 dicembre 1993, n. 580,* nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-*bis* a 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 141 *(Composizione extra giudiziale delle controversie)*. — 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'*art. 2, comma 4* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, è il seguente:

«2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-*bis* del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Nota all'art. 21:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, si vedano le note alle premesse.

07G0237

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Palomba è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 ottobre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 293/13.2/EE.LL. del 24 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Palomba.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Milzano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Milzano (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Maurizio Ruggeri;

Considerato che, in data 27 settembre 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Milzano (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Naccari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Milzano (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Maurizio Ruggeri.

Il citato amministratore, in data 27 settembre 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 658/Area II/2007 del 18 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Milzano (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Naccari.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Travagliato, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Travagliato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Travagliato (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Visconti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Travagliato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 664/Area II/2007 del 22 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Travagliato (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Visconti.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango D'Aquino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Mango D'Aquino (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mango D'Aquino (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Mango D'Aquino (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55339/2007/Area II Racc. EE.LL. e Cons. Elett. del 23 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mango D'Aquino (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Costanza Pino.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Biagio di Callalta, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Biagio di Callalta (Treviso) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Biagio di Callalta (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Bonadies è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Biagio di Callalta (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1318/2007/Gab. del 25 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Biagio di Callalta (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.essa Rosanna Bonadies.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007.

Trasferimento del personale del soppresso servizio escavazione porti di Olbia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare: l'art. 10 che testualmente dispone «con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»; l'art. 105, comma 7, dove si prevede che l'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni; l'art. 106, comma 2, che prevede la soppressione del servizio escavazione porti, stabilendo che il relativo personale è trasferito secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Preso atto che la regione Sardegna ha dichiarato che la funzione oggetto del presente trasferimento, già in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, era svolta dall'autorità portuale e, per tale motivo, non ha titolo al trasferimento del personale e delle relative risorse economiche, come espresso nella nota del presidente della regione del 4 gennaio 2006 - prot. 183;

Considerato che occorre procedere con urgenza alla collocazione del personale del soppresso servizio escavazione porti della sede di Olbia, attualmente temporaneamente collocato presso l'amministrazione comunale di Olbia;

Preso atto che il Ministero dei trasporti ha concordato con la provincia di Olbia-Tempio, istituita con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, e il comune di Olbia il trasferimento presso le rispettive amministrazioni del personale in questione;

Preso atto altresì che tale trasferimento trova concorde il personale interessato che ha manifestato espresso assenso;

Acquisito il parere favorevole della regione Sardegna e degli enti locali interessati;

Sentiti il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Acquisito in data 20 settembre 2007 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 20 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 recante delega al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, all'art. 1, lettera *f)*, per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti e all'art. 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto provvede al trasferimento alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia, in base alle preferenze espresse, del personale appartenente al Ministero dei trasporti in servizio presso il soppresso servizio escavazione porti della sede di Olbia, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Modalità di trasferimento

1. Al trasferimento del personale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base alla comunicazione dei relativi elenchi da parte del Ministero dei trasporti da effettuare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dispone entro i successivi dieci giorni l'assegnazione del personale alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia.

Art. 3.

Oneri per il personale

1. A conclusione delle procedure di mobilità di cui all'art. 2, sono trasferite alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia le risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico complessivo maturato dal predetto personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

2. Le predette risorse finanziarie sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tal fine gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie agli enti interessati, il Ministero dei trasporti trasmette al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al personale trasferito.

Roma, 5 ottobre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
LANZILLOTTA

07A10065

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2007.

Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3628).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria;

Considerato l'avvio dei lavori di sistemazione del tratto di 12 chilometri compreso tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla nell'ambito dei lavori di ammodernamento del quinto macro lotto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, che prevedono la demolizione e la ricostruzione, delle due carreggiate;

Considerato che durante il suddetto periodo, nel predetto tratto autostradale sarà previsto il doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall'esterno per eventuali interventi di emergenza;

Atteso inoltre che l'avvio dei lavori nei prossimi mesi nel tratto tra Scilla e Reggio Calabria, nell'ambito dei lavori di ammodernamento del sesto macro lotto, potrà determinare ulteriori difficoltà per la circolazione dei mezzi, particolarmente in concomitanza con i periodi di picco di traffico proveniente da o diretto verso gli imbarchi di Villa San Giovanni;

Vista la nota del 2 novembre 2007 con cui la Prefettura di Reggio Calabria trasmette la proposta di piano di emergenza finalizzato all'individuazione ed all'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di governo del traffico e di soccorso tecnico urgente in occasione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 per effetto della chiusura al traffico della carreggiata nord compresa tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra;

Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel tratto autostradale in argomento, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto del piano di emergenza sopracitato;

Viste le note del Ministero dell'interno del 22 ottobre e 8 novembre 2007;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità nel tratto autostradale A3 compreso tra Bagnara e Reggio Calabria suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, il Prefetto di Reggio Calabria è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in premessa.

2. Il Commissario delegato provvede a porre in essere gli interventi e le iniziative finalizzati alla salvaguardia degli interessi generali della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei trasporti, nonché a garantire il traffico commerciale e turistico proveniente o diretto verso la Sicilia e la città di Reggio Calabria, relativamente a criticità conseguenti a incidenti o ad altre cause anche dovute ad avverse condizioni meteorologiche che possano determinare blocchi prolungati del traffico nei tratti dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, nel territorio della provincia di Reggio Calabria, interessati da lavori di adeguamento e ammodernamento.

3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilità con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto.

4. Il Commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni di volta in volta impartite.

5. L'ANAS e la provincia di Reggio Calabria sono nominati soggetti attuatori, per l'attuazione dei lavori di rispettiva competenza per il miglioramento della viabilità alternativa, statale e provinciale.

6. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una struttura di missione di supporto tecnico-amministrativo per le attività da porre in essere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, composta da non più otto unità di personale di cui cinque in servizio presso la Prefettura - Ufficio territoriale di governo di Reggio Calabria ed altre tre presso altre amministrazioni.

7. Il personale di cui al comma 6 del presente articolo anche proveniente da altre amministrazioni, a fronte dell'eccezionalità dell'impegno richiesto e in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a un massimo di settanta ore mensili *pro-capite,* oltre i limiti fissati dalla specifica normativa vigente, ovvero un compenso di equivalente importo.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato attua il Piano d'emergenza.

2. Per l'attuazione del piano di emergenza, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso con i soggetti pubblici coinvolti.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione generale di indirizzo, in deroga al calendario annuale emanato dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, può adottare un calendario straordinario recante i giorni di divieto di transito sul tratto Bagnara-Scilla dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione generale di indirizzo, avvalendosi del Compartimento della polizia stradale e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, può individuare con proprio provvedimento i giorni e le fasce orarie, nonché le modalità con cui viene consentito il transito, sul tratto Scilla-Bagnara, in entrambe le direzioni di marcia, di veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali. I proprietari di detti mezzi sono tenuti a comunicare al Centro operativo autostradale di Lamezia Terme il transito dei suddetti veicoli almeno con quattro ore di anticipo rispetto all'orario previsto. Qualora trattasi di trasporto eccezionale soggetto ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada, la comunicazione dovrà essere corredata da copia del provvedimento di autorizzazione rilasciata dall'ente.

3. Il Commissario delegato può provvedere per l'installazione di strumenti per il controllo del rispetto dei limiti di velocità imposti sul tratto la cui gestione ed utilizzo è affidata alla Polizia stradale, nonché di tecnologie che consentono la visualizzazione della velocità effettiva dei singoli veicoli in transito.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato predispone, su proposta dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 5 della presente ordinanza, un programma di interventi finalizzato a garantire la fruibilità delle infrastrutture medesime, prevedendo la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con tempi e modalità che consentano comunque la percorribilità della viabilità alternativa in caso di blocco prolungato del traffico sul tratto Bagnara Calabra-Scilla dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

2. La regione Calabria assicura, attraverso apposite procedure speditive di allertamento, l'informazione al Commissario delegato in merito all'insorgere di criticità connesse al rischio idraulico ed idrogeologico che possono interessare il tratto Bagnara-Reggio Calabria, al fine di procedere ad adottare eventuali provvedimenti commissariali di competenza necessari ad evitare la congestione del traffico nel tratto in questione.

3. La regione Calabria individua eventuali aree a rischio di incendio boschivo presenti lungo il percorso dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, provvedendo a garantire il pronto intervento di squadre antincendio boschivo, dislocate nelle vicinanze dell'autostrada, onde evitare eventuali interruzioni della viabilità in caso di incendio.

Art. 5.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 16 e 19 e successive modifiche e integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e e successive modifiche e integrazioni.

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 5, 6, 7, 10 e 142;

decreto del Presidente della Repubblica 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241.

Art. 6.

1. Agli oneri connessi alle esigenze per l'attuazione della presente ordinanza nel primo anno dell'emergenza si provvede, entro il limite di euro 2.500.000,00 con onere a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale».

2. Per le esigenze relative agli anni successivi al primo si provvede sulla base di una o più ordinanze ulteriori, che provvedono altresì alla copertura finanziaria, nel limite di euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dei trasporti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 1 si provvede a valere sulle risorse messe a disposizione dall'ANAS e dalla provincia di Reggio Calabria per gli interventi di rispettiva competenza.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale istituita per il Commissario delegato.

5. Con successiva ordinanza saranno adottate ulteriori determinazioni di carattere organizzativo.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A10003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2007.

Revoca della complessiva somma di euro 2.814.479,46 concessa per interventi connessi a calamità naturali. (Ordinanza n. 3630).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visti i provvedimenti di assegnazione indicati nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente ordinanza, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie in favore della regione Siciliana per la realizzazione di interventi conseguenti a diverse calamità naturali che hanno colpito il territorio regionale;

Tenuto conto che dalle attività istruttorie condotte dal Dipartimento della Protezione civile in merito alla conclusione degli interventi di cui è cenno, risultano non utilizzate somme per un importo complessivo di 2.814.479,46 euro;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla revoca delle predette somme non utilizzate;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi della citata normativa le suddette somme possono essere riutilizzate per altre finalità di protezione civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che autorizza interventi urgenti per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per la ricostruzione ed il restauro della Basilica stessa;

Visto l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2857 del 1° ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1998;

Vista la nota n. DPC/BRU/9296 del 14 febbraio 2007 con la quale è stato previsto che quota parte della copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi di ricostruzione della Cattedrale di Noto, dovrà essere reperita mediante revoca di talune assegnazioni disposte in favore di precedenti ordinanze o decreti di protezione civile;

Visto il punto 5 del verbale del 18 luglio 2007, n. 15, del Comitato tecnico paritetico Stato-regione per la rimodulazione dei fondi della legge n. 433 del 1991 dal quale si evince la disponibilità della regione Siciliana a sostenere parte delle spese connesse alla ricostruzione della predetta Cattedrale:

Considerato che il prefetto di Siracusa è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti per la ricostruzione della Basilica di Noto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 1996;

Considerato che la regione Siciliana, con nota del 30 ottobre 2007, prot. n. 44816, ha formulato la propria intesa in merito;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. A valere sulle assegnazioni disposte per la realizzazione degli interventi indicati nell'allegato elenco che entra a far parte integrante della presente ordinanza, sono revocate le somme non utilizzate quali risultanti dal prospetto stesso.

2. L'importo revocato sarà trasferito al Prefetto di Siracusa, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 1996, per fronteggiare gli oneri connessi al completamento degli interventi relativi alla ricostruzione della Cattedrale di Noto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Provvedimento	Estremi	Beneficiario	Causale	Importo non utilizzato €
Decreto ministeriale	n. 469/1992	Comune Zafferana Etnea	Dissesti idrogeologici	70.497,79
Ordinanza	n. 2247/1992	Curia Vescovile Catania	Dissesti idrogeologici	28.617,79
Ordinanza	n. 2339/1993	Prefettura di Trapani	Nubifragio novembre 1993	40.804,43
Decreto ministeriale	n. 53/1989	Comune di Acireale	Dissesti idrogeologici	16.160,36
Ordinanza	n. 2283/1992	Comune di Furci	Dissesti idrogeologici	4.904,59
Ordinanza	n. 2349/1994	Comune di Furci	Dissesti idrogeologici	2.565,04
Ordinanza	n. 2290/1992	Prefettura Caltanissetta	Avversità atmosferiche ottobre 1991 e luglio 1992	22.550,82
Decreto ministeriale	n. 4599/2000	Regione Siciliana	Avversità atmosferiche ottobre 1991 e luglio 1992	748.807,44
Decreto ministeriale	n. 4938/1999	Regione Siciliana	Dissesti idrogeologici	1.010.610,85
Decreto ministeriale	n. 4938/1999	Comune Polizzi Generosa	Dissesti idrogeologici	774.685,35
Decreto ministeriale	n. 4634/2000	Regione Siciliana	Dissesti idrogeologici	27.512,67
Decreto ministeriale	n. 1093/2000	Comune di Cefalù		21.345,43
Decreto ministeriale	n. 1670/2001	Regione Siciliana	Ripristino strada e acquedotto a S. Vito Lo Capo	27.138,65
Decreto ministeriale	n. 4637/2000	Amm.ni locali Sicilia		6.687,93
Decreto ministeriale	n. 3316/1996	Comune S. Venerina		11.590,32
			Totale . . .	2.814.479,46

07A10005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2007.

Istituzione della Croce commemorativa per il personale della Guardia di finanza che abbia concorso alle attività di mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 5, il quale stabilisce che la Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali» e, in particolare, l'art. 2, comma 16, che ha autorizzato la partecipazione alla missione ISAF in Afghanistan di personale della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e, in particolare, l'art. 3, comma 13, che ha prorogato al 31 dicembre 2007 l'autorizzazione di cui al citato art. 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 gennaio 2003, con il quale è stata istituita la Croce commemorativa per il personale militare e civile del Ministero della difesa che abbia partecipato alle operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan;

Considerata l'esigenza di prevedere il conferimento di una analoga decorazione, con nastrino e diploma, anche al personale militare della Guardia di finanza che, con alto senso del dovere e della responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, nonché con irreprensibile comportamento disciplinare, abbia concorso, anche curando le occorrenti predisposizioni in Patria, alle attività di sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le benemerenze acquisite dal personale della Guardia di finanza in relazione alle operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan di cui alle premesse, è istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma.

2. La Croce commemorativa ed il nastrino sono raffigurati e descritti nell'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. La decorazione di cui all'art. 1 è attribuita al personale della Guardia di finanza che, a decorrere dal 1º novembre 2006 e fino al termine dell'operazione, abbia partecipato per un periodo continuativo di almeno quindici giorni alle attività di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, equiparato per gli equipaggi di volo a 5 missioni o 70 ore di volo nella zona di operazioni.

2. Al personale impiegato in tempi successivi nella stessa operazione è conferita una sola decorazione.

3. Si prescinde dai predetti limiti temporali nei confronti di coloro che abbiano partecipato a missioni in territorio ostile o di combattimento o comunque sotto attiva e documentata minaccia nemica, ovvero che, nel corso dell'impiego, siano deceduti oppure abbiano riportato ferite o abbiano contratto malattie che ne abbiano determinato il ritiro dalla missione.

4. La decorazione di cui all'art. 1 è attribuita anche al personale che, in Patria, abbia curato le predisposizioni necessarie allo svolgimento delle missioni, ivi compreso il personale di altre Forze armate che presti servizio nella Guardia di finanza.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa dal comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del I Reparto del Comando generale, previa segnalazione delle articolazioni dello stesso Comando generale deputate alla gestione della partecipazione alla missione ISAF del personale della Guardia di finanza.

Art. 4.

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce, con propria determinazione, l'iscrizione da apporre sulla fascetta d'argento.

Art. 5.

1. Il personale della Guardia di finanza cui è attribuita la decorazione è autorizzato a fregiarsene con le modalità precisate nelle «Disposizioni sulle uniformi della Guardia di finanza».

Roma, 23 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

CROCE COMMEMORATIVA
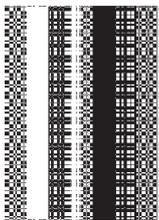
Croce: in metallo color argento con attacco a nastro, del diametro di 40 mm. e del peso di 25 gr., contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta "Per la sicurezza", sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

Detta Croce è appesa ad un nastro di seta di 37x52 mm. con, in verticale, i colori della bandiera nazionale e i colori della bandiera afgana separati dai tradizionali colori giallo verde della Guardia di Finanza. Sul nastro è appesa una fascetta metallica di color argento, su cui è sinteticamente scritta, in rilievo, l'operazione per la quale la Croce è concessa;

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce;

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito e la data del periodo di impiego nell'operazione.

07A09998

DECRETO 26 ottobre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3,5 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR delle regioni Lombardia, Toscana e Veneto, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 23/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 — da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 — che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 25 del regolamento CE n. 1290/2005 che, al paragrafo 1, dispone che la Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa a titolo di prefinanziamento per il programma interessato un importo pari al 7% del contributo del FEASR, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dal FEASR, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *A*;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 3,5 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3,5 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR 2007/2013 delle regioni Lombardia, Toscana e Veneto, è pari, complessivamente, a euro 43.179.286,41 così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 328

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2007-2013
PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE FEASR

Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione ex lege *n. 183/1987*

Prefinanziamento del 3,5% per l'anno 2007

Importi in euro

Regioni	Decisioni	Quota Stato 2007 - 2013	Prefinanziamento 3,50%
Lombardia	C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007	431.382.915,38	15.098.402,04
Toscana	C(2007) 4664 del 16 ottobre 2007	385.320.980,70	13.486.234,32
Veneto	C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007	416.990.001,50	14.594.650,05
Totale regioni . . .		1.233.693.897,58	43.179.286,41

07A10070

DECRETO 26 ottobre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi FESR delle regioni Lazio e Veneto e della provincia autonoma di Trento, dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 24/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della

commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo n. 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 delle regioni Lazio e Veneto e della provincia autonoma di Trento, è pari, complessivamente, a euro 12.028.572 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 329

ALLEGATO

PREFINANZIAMENTO DEL 2% DELLA QUOTA STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 PER I PROGRAMMI FESR DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013, PER L'ANNO 2007

(Importi in euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Lazio	C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007	7.155.173
Veneto	C(2007) 4247 del 7 settembre 2007	4.359.113
P.A. Trento	C(2007) 4248 del 7 settembre 2007	514.286
	Totale . . .	12.028.572

07A10071

DECRETO 8 novembre 2007.

Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito;

Visto, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario e un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;

Visto il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'erogazione del beneficio tributario di cui ai commi 1 e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;

Visto il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonché sono stabilite le modalità di erogazione del predetto beneficio tributario e quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 44;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Sentita l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti gestionali connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti pensionistici;

Tenuto conto della necessità di individuare i soggetti beneficiari del beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente istituito;

Ritenuta l'opportunità di individuare per i lavoratori dipendenti, per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per i pensionati modalità semplificate di attribuzione del beneficio tributario;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più dei seguenti redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;

b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2;

c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere *a)*, *c*-bis), *d)*, *l)* e *i)* limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera *c)*;

d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art. 55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma di partecipazione;

e) diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera *d)* del precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle somme

1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere *a)* e *c)* dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attività lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera *b)* dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.

3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del presente decreto, da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre 2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006:

a) che l'imposta netta è pari a zero;

b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;

d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si è eventualmente già fruito.

4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del beneficio tributario spettante con le medesime modalità dettate nel precedente comma 3, sempreché nel mese di dicembre 2007 i medesimi soggetti percepiscano redditi di lavoro

dipendente, assimilati e/o di pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.

6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.

7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme attribuite ai sensi del comma 2.

8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo stesso può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta del beneficio tributario spettante.

9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.

10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali è stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 389

07A10020

DECRETO 19 novembre 2007.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007. Valore definitivo per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2006) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 ottobre 2007, prot. 7366, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio - dicembre 2005 ed il periodo gennaio - dicembre 2006 è risultata pari a +2,0;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie-

gati tra il periodo gennaio - dicembre 2006 ed il periodo gennaio - dicembre 2007 è risultata pari a + 1,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e novembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2007 e per il mese di dicembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2007 maggiorato della variazione pari a + 0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2007;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 è determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2007.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 è determinata in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sul la pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

07A10019

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2007.

Consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «Testo Unico»;

Tenuto conto che il testo unico non contempla norme relative alla consegna ai pazienti dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate presso le quali i pazienti stessi sono in cura;

Visto l'art. 43, commi 2 e 5 del testo unico, concernente «Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari» con cui si vengono dettate le norme relative alla prescrizione dei medicinali inseriti in tabella II sezione A;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per la tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali, e in particolare l'art. 3, comma 2;

Ravvisata la necessità di individuare specifiche procedure per la consegna dei medicinali direttamente dalle strutture pubbliche o private autorizzate a pazienti individuati preventivamente dalle specifiche figure professionali abilitate, al fine di razionalizzare il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Considerato che la prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione A di cui agli articoli 13 e 14 del testo unico, qualora utilizzati nel trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, è effettuata nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata;

Decreta:

Art. 1.

1. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato di cui all'art. 43, comma 5 del testo unico.

2. Il piano terapeutico, di durata non superiore a novanta giorni, è redatto in due copie, entrambe originali, una delle quali deve rimanere presso il servizio di cura mentre l'altra deve essere in possesso del paziente.

3. Nel corso di validità del piano terapeutico, il dosaggio del medicinale prescritto può essere modificato ed ogni nuova consegna è subordinata all'aggiornamento o modifica del piano terapeutico convalidato con la data e la firma di un medico del servizio di cura.

4. È consentita la consegna di medicinali di cui al comma 1 da parte del servizio di cura, per una durata non superiore a trenta giorni, direttamente al paziente, al fine di agevolarne l'aderenza al trattamento, in confezioni regolarmente autorizzate. Nel caso di persona minore, il medicinale è consegnato a chi esercita la patria potestà.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del testo unico, è consentita la consegna dei medicinali di cui al comma 1 ad un familiare o ad altra persona maggiorenne, munita di delega scritta del paziente che non può recarsi personalmente presso il servizio di cura. Tale impedimento deve essere dimostrato da opportuna certificazione scritta ai sensi delle norme di legge vigenti.

6. Il paziente o la persona da lui delegata a ritirare il medicinale, deve firmare una dichiarazione di presa visione del foglietto illustrativo con la quale si impegna altresì a custodire il medicinale in luogo sicuro e non accessibile a minori o persone ignare dei suoi effetti specifici.

Art. 2.

1. La prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, è effettuata dal medico, il quale può anche avvalersi di altri operatori cointeressati al trattamento del paziente, al fine di valutare l'affidabilità del medesimo e della sua rete di sostegno familiare e sociale.

2. Ai fini del monitoraggio della terapia il servizio di cura adotta i controlli clinici e le valutazioni socio-sanitarie che ritiene necessari ed opportuni per ogni singolo caso.

3. Resta invariata la procedura di prescrizione da parte del medico di medicina generale, sulla scorta del piano terapeutico redatto dal servizio di cura, e la dispensazione dei medicinali sostitutivi da parte delle farmacie.

4. Il paziente o la persona da lui delegata, è autorizzato a trasportare dalla sede di dispensazione al proprio domicilio od al luogo di ordinaria dimora per motivi di lavoro, studio od impegni personali, i medicinali di cui all'art. 1, comma 1, accompagnati dal piano terapeutico di cui allo stesso art. 1, comma 1.

5. È autorizzato, altresì, il trattamento a domicilio del paziente nei casi previsti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

6. Le previsioni del presente decreto si applicano anche ai pazienti ospiti di comunità terapeutiche in carico presso un servizio pubblico per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Ministro: TURCO

07A10067

DECRETO 16 novembre 2007.

Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «Testo unico»;

Visto l'art. 75, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e in particolare il comma 1, che prevede la possibilità di trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica nei territori delle parti contraenti di detti accordi;

Vista la decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dal sopraccitato art. 75;

Visto il documento della Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite Res. n. 46/6 del 15 aprile 2003, concernente linee guida internazionali relative ai viaggiatori in trattamento medico con sostanze stupefacenti o psicotrope;

Considerato che le predette linee guida considerano adeguata una prescrizione medica sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, fermo restando il possibile prolungamento di tale periodo di tempo, laddove ritenuto necessario dal medico;

Considerato che il Testo unico non detta norme relative al possesso, da parte di cittadini italiani o stranieri che devono uscire o entrare nel territorio italiano, di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope iscritte nella tabella II del medesimo Testo unico, necessari per terapie esclusivamente personali;

Ritenuto di dover applicare quanto contenuto nella decisione sopra menzionata;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il certificato di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, atto a giustificare il possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi iscritti nella tabella II del Testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, da parte di cittadini in corso di trattamento terapeutico che hanno necessità di recarsi all'estero. Il certificato è esibito ad eventuali controlli doganali.

2. Il certificato di cui all'allegato 1 giustifica anche il possesso dei medicinali stupefacenti eventualmente residuati ai cittadini residenti in Italia che rientrano nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. Il certificato di cui all'art. 1 è compilato dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale o dal medico dipendente dallo stesso Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il cittadino residente all'estero in trattamento con i medicinali stupefacenti di cui alla Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 o con i medicinali psicotropi di cui alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, che intende recarsi in Italia, deve essere munito, per poter proseguire la terapia con medicinali in propria detenzione, di certificazione o prescrizione medica riportante le generalità del paziente, la prescrizione con la denominazione commerciale del medicinale e la denominazione e la quantità totale del principio attivo, il numero di unità posologiche. La certificazione o prescrizione dovrà essere predisposta da autorità sanitaria competente del Paese di provenienza e costituisce titolo alla detenzione dei medicinali nel territorio italiano.

2. La dogana consente l'ingresso dei medicinali al seguito del cittadino residente all'estero in arrivo sul territorio italiano, previa verifica della regolarità della documentazione in suo possesso.

3. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute collaborano, ove ritenuto necessario, con le autorità doganali ai fini della corretta applicazione del presente decreto.

4. L'ufficio VIII della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute rilascia preventiva autorizzazione all'ingresso e alla detenzione dei medicinali al seguito qualora espressamente richiesta dal Paese di provenienza, sulla base della certificazione o prescrizione di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Ferme restando le previsioni degli articoli 43 e 73 del Testo unico, applicabili ai medicinali di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura una sola confezione di ciascuna preparazione medicinale contenente sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura le preparazioni medicinali indicate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO 1

Certificazione di possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella II, sezioni A, B, C, D ed E del testo unico (D.P.R. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni).
Da presentare all'autorità doganale, in uscita dal territorio italiano. (1)
(*Certificate for the carryng by travellers under treatment of medical preparation containing narcotic drug or psychotropic substances)*

(Stato/Country) (Luogo/Place of issue) (Data/Date of issue) (Scadenza/Valid until)(2)

A - Medico che rilascia la prescrizione (Prescribing physician) (3):

(Cognome e nome/Last name, first name) (Telefono/Telephone number)

(Indirizzo dell'ambulatorio/Surgery address)

B – Paziente (Patient):

(Cognome e nome/ Last name, first name) (Sesso/Sex - M/F)

(Luogo di nascita/Place of birth) (Data di nascita - gg/mm/anno/Date of Birth)

(Nazionalità/Nationality) (Domicilio/Home address)

(Numero passaporto – carta d' identità/ Passport number - number of identity card)

(Paese di destinazione/Country of destination)

C – Medicinale prescritto (Prescribed medical preparation):

(Denominazione commerciale o preparazione magistrale/Trade name of drugs or its composition)

(Forma farmaceutica/Dosage form) (Denominazione del principio attivo/international name of drug)

(Quantità complessiva di principio attivo in g o mg/) Total quantity of drug) (Numero di unità posologiche/Number of units)

(Durata della prescrizione in giorni/Duration of prescription in days)

(Osservazioni/Remarks)

(Firma per esteso leggibile e timbro del medico prescrittore/ Signature and stamp of prescribing physician as responsible officer)

(1) Il presente certificato deve essere conservato dalla persona che detiene e trasporta, ai fini dell'uso personale su un territorio estero, i medicinali ivi prescritti.
(2) Periodo massimo di validità: 3 mesi.
(3) Medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE PREPARAZIONI MEDICINALI ESCLUSE DALLE PREVISIONI DEL PRESENTE DECRETO
(articolo 4, comma 1, lettera *b*)

Preparazioni medicinali contenenti:

Acetildiidrocodeina;

Codeina;

Diidrocodeina;

Etilmorfina;

Nicocodina;

Nicodicodina;

Norcodeina;

Folcodina.

Composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e contenenti non più di 100 milligrammi di dette sostanze per singola unità posologica e con concentrazione totale non superiore al 2,5% per ogni singola confezione della preparazione medicinale stessa.

Preparazioni medicinali contenenti: Propiram in quantità non superiore a 100 milligrammi per singola unità posologica e composto con almeno la stessa quantità di metilcellulosa.

Preparazioni medicinali ad uso orale contenenti: Destropropossifene in quantità non superiore a 135 milligrammi per singola unità posologica o con una concentrazione non superiore al 2,5 % per ogni singola confezione della preparazione medicinale stessa.

Preparazioni medicinali contenenti: Cocaina in quantità non superiore allo 0,1% calcolata come base anidra.

Preparazioni medicinali contenenti: Oppio - Morfina in quantità non superiore allo 0,2 % di morfina calcolata come base anidra e composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e tali da rendere impossibile il recupero della morfina con metodi estrattivi facili ed estemporanei.

Preparazioni medicinali contenenti: Difenossina in quantità non superiore a 0,5 milligrammi per singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno il 5% della quantità di difenossina.

Preparazioni medicinali contenenti: Difenossilato in quantità non superiore a 2,5 milligrammi calcolati come base anidra per singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno l'1% della quantità di difenossilato.

Preparazioni medicinali contenenti: Oppio 10% in peso ed Ipecacuana radice 10% in peso miscelati con l'80% in peso di altri principi attivi non stupefacenti.

07A10066

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2007.

Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1433/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi ed all'aiuto finanziario e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifica del titolo V della parte seconda, della Costituzione» che, attribuendo alle regioni «la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117), conferisce alle regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la coltivazione dei funghi è una attività tradizionale e rappresenta una attività agricola significativa dal punto di vista economico;

Considerato che la qualità dei funghi coltivati è strettamente legata a quella del materiale di moltiplicazione utilizzato nei processi di coltivazione e che l'utilizzo di micelio di scarsa qualità sotto il profilo igienico sanitario determina gravi danni alla produzione di funghi coltivati;

Ritenuta la necessità di stabilire regole sulla qualità e la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, al fine di consentire ai produttori di funghi coltivati di disporre di un prodotto identificato di qualità certificata;

Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2, della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessità di istituire, congiuntamente tra Ministero e regioni, un servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, all'esigenza di assicurare a detti materiali di moltiplicazione la certificazione nazionale e all'opportunità di affidare alcune funzioni e attività a specifici organi nazionali di riferimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle specie fungine di cui all'allegato I, dei loro ibridi intergenerici, interspecifici o intervarietali che hanno il medesimo utilizzo, impiegato direttamente o indirettamente per la produzione di funghi mediante coltivazione.

Art. 2.

Deroghe al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:

a) prove a fini scientifici;

b) lavori di selezione;

c) misure dirette alla conservazione delle diversità genetiche;

d) esportazione verso Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «materiale di moltiplicazione»: micelio del fungo con capacità di riprodursi e di completare tutte le fasi del ciclo biologico della specie;

b) «ceppo fungino»: insieme di materiale fungino della medesima origine genetica, ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre);

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione dei funghi: moltiplicazione, produzione, conservazione, condizionamento, immagazzinamento e commercializzazione;

d) «produttore»: fornitore che moltiplica o produce materiale di moltiplicazione;

e) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna a un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione;

f) «laboratorio»: entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, che effettua analisi e stabilisce diagnosi esatte che consentono al produttore di controllare la qualità della produzione;

g) «lotto»: quantità determinata di elementi di un unico prodotto di materiale di moltiplicazione, identificabile per l'omogeneità della sua composizione, della sua origine e della sua produzione;

h) «confezionamento»: operazione di chiusura dei recipienti che contengono il materiale di moltiplicazione e apposizione delle etichette previste dal presente decreto, in modo che sia impossibile aprirli senza deteriorarne la chiusura o senza lasciare segni di alterazioni o di sostituzione del contenuto o dell'identità;

i) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

l) «ispezione ufficiale»: ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile competente per territorio;

m) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti.

Art. 4.

Categorie dei materiali di moltiplicazione

1. Agli effetti del presente decreto si definiscono le seguenti categorie dei materiali di moltiplicazione dei funghi coltivati:

a) «materiale iniziale» (coltura madre): il materiale di moltiplicazione che:

costituisce l'unità di partenza dalla quale si produce il materiale di moltiplicazione di un ceppo della specie trattata;

corrisponde alla specie o alla varietà e soddisfa le condizioni previste dal presente decreto per il materiale iniziale;

viene prodotto e conservato in condizioni che assicurino il mantenimento dell'identità specifica e della prevenzione di malattie;

è destinato alla produzione di materiale certificato;

sottoposto a ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste;

b) «materiale certificato»: il materiale di moltiplicazione che:

è stato ottenuto vegetativamente, in modo diretto o in un determinato numero di fasi, a partire dal materiale iniziale (coltura madre);

soddisfa le condizioni previste dal presente decreto per il materiale certificato;

sottoposto a ispezione ufficiale, ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni previste.

Art. 5.

Origine dei materiali di moltiplicazione

1. Il materiale di moltiplicazione certificato proviene dal materiale iniziale, così come definito all'art. 4, lettera *a)*.

2. I produttori di materiale certificato hanno l'obbligo di provvedere alla registrazione del materiale iniziale; se acquistato da soggetti terzi occorre altresì annotare gli estremi dei documenti di consegna e delle fatture.

Art. 6.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale di moltiplicazione deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli della qualità, nonché di loro sintomi, che limitino la possibilità di utilizzarlo come tale, ed in particolare di quelli elencati nell'allegato II del presente decreto, per quanto concerne i generi e le specie ivi considerati.

2. Nel caso in cui il fornitore riscontri, sulla base dei controlli effettuati conformemente all'art. 7, la presenza di uno o più organismi nocivi di cui al comma precedente, dovrà immediatamente informare l'organismo ufficiale responsabile, e sottoporre immediatamente il materiale ad appropriato trattamento, compreso, se del caso, la sua distruzione.

3. Il materiale di moltiplicazione certificato deve avere una purezza di specie del 100% e non deve manifestare presenza di tessuto estraneo.

Art. 7.

Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale responsabile;

b) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale responsabile;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera *e)*, nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto i seguenti punti critici del proprio processo di produzione, in funzione dei metodi di produzione utilizzati:

qualità dei materiali iniziali (madri);

sterilizzazione;

inoculazione;

incubazione;

tessuto;

temperatura di conservazione del micelio fungino;

stato sanitario: assenza di organismi nocivi, antagonisti, parassiti e di processi degenerativi;

confezionamento e immagazzinamento;

amministrazione;

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile, da conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;

il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;

il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;

tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;

i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;

altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale responsabile;

g) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici sopra menzionati, verificando:

la disponibilità e l'applicazione di metodi di controllo di ciascuno dei punti critici sopra menzionati;

l'affidabilità di questi metodi;

la loro idoneità alla valutazione delle modalità di produzione e commercializzazione, inclusi gli aspetti amministrativi;

la competenza del personale del produttore per realizzare i controlli;

h) prelevare campioni, da analizzare presso un laboratorio accreditato dall'organismo ufficiale responsabile ai sensi dell'art. 10. Nella realizzazione del prelievo dei campioni occorre assicurarsi che:

i campioni vengano prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dall'organismo ufficiale responsabile al momento dell'accreditamento;

i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

i campioni vengano prelevati da persone competenti.

2. Il fornitore la cui attività in questo settore si limita alla distribuzione del materiale di moltiplicazione prodotto e imballato fuori dal suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare le prove documentali delle operazioni di acquisto, vendita o consegna di materiale di moltiplicazione effettuate, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale responsabile.

Art. 8.

Accreditamento del fornitore

1. I fornitori di materiale di moltiplicazione certificato devono essere appositamente accreditati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio nel quale è situato il centro aziendale. A tal fine il fornitore deve presentare apposita domanda, riportante almeno i dati previsti nell'allegato III.

2. Nel caso in cui il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. Qualora l'attività svolta in una regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo depositi o centri di distribuzione, è sufficiente inviare copia del certificato di accreditamento ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

4. L'accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) attrezzature di sterilizzazione;

b) sala inoculo sterile;

c) sala di incubazione;

d) camera frigorifera;

e) laboratorio di controllo;

f) personale tecnico qualificato in relazione alle necessità del processo di produzione.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificato il possesso dei requisiti, provvede all'accreditamento del fornitore, rilasciando apposita certificazione. All'atto dell'accreditamento, al fornitore sarà assegnato un codice, costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre. Con l'accreditamento il fornitore è iscritto in una apposita sezione del registro ufficiale dei produttori, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 9.

Accreditamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza genetica dei materiali di moltiplicazione dei funghi devono presentare domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha sede il laboratorio, specificando il tipo di analisi che intendono effettuare.

2. I laboratori, per potere ottenere il riconoscimento e svolgere le analisi di cui al comma precedente, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche adatte a tale tipo di analisi ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. A tal fine alla domanda devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Art. 10.

Compiti dell'organismo ufficiale responsabile

1. L'organismo ufficiale responsabile effettua regolarmente la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente decreto. Nel caso dei produttori i controlli devono essere svolti almeno una volta all'anno ed al momento opportuno.

2. L'organismo ufficiale responsabile, durante i controlli, accerta il rispetto da parte del fornitore degli obblighi di cui all'art. 7 e verifica che il fornitore applichi costantemente i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 7, comma 1, lettera *g)*.

3. Nel corso delle ispezioni ufficiali, possono essere prelevati campioni del materiale presente in azienda da sottoporre ad analisi al fine di verificare il rispetto delle norme stabilite dal presente decreto. In tal caso, al momento dell'acquisizione dei campioni sarà redatto un verbale, nel quale saranno riportati i dati e le circostanze necessari all'identificazione dei campioni.

4. Nel caso in cui, a seguito delle ispezioni ufficiali, si accerti la non conformità di materiale di moltiplicazione, l'organismo ufficiale responsabile lo comunicherà al fornitore, specificando il lotto interessato ed indicando i motivi e le misure che il fornitore dovrà adottare.

Art. 11.

Identificazione del materiale di moltiplicazione

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo, i materiali di moltiplicazione devono essere identificati e tenuti in lotti separati fino alla loro commercializzazione.

2. I contenitori del materiale di moltiplicazione devono essere identificati in modo indelebile, dal momento della loro introduzione nella sala di incubazione, con i seguenti dati:

a) specie;

b) numero di lotto;

c) data d'incubazione.

3. Il materiale di moltiplicazione certificato potrà essere commercializzato solo se contrassegnato con un'etichetta di materiale adeguato, di colore azzurro, che non sia mai stata utilizzata e stampata anche in lingua italiana. Le dimensioni dell'etichetta ufficiale sono approvate dall'organismo ufficiale responsabile.

4. L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) intestazione (Italia);

b) organismo ufficiale responsabile;

c) categoria (certificata);

d) specie (nome botanico);

e) quantità (in kilogrammi o in litri);

f) produttore;

g) numero di accreditamento;

h) numero di lotto.

5. L'etichetta dovrà essere apposta su ogni contenitore e su ogni confezione chiusa che si commercializza e va collocata nel sistema di chiusura.

6. Eventuali informazioni aggiuntive sul tipo o sulla varietà del materiale di moltiplicazione sono indipendenti dall'etichetta e sono apposte sotto la diretta responsabilità del fornitore.

7. Qualora i materiali di moltiplicazione siano riuniti o mescolati al momento dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore annota in un registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti.

Art. 12.

Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dal presente decreto non sono soggetti a ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

Art. 13.

Documento di commercializzazione

1. Ogni partita di materiale di moltiplicazione commercializzata, deve essere accompagnata da un documento del produttore, nel quale sono indicati i lotti di produzione, la specie e la sua destinazione.

Art. 14.

Importazione da Paesi terzi

1. Il materiale di moltiplicazione certificato può essere importato da Paesi terzi qualora sia stato prodotto secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfi detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali di moltiplicazione prodotti nel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, gli aspetti fitosanitari, l'imballaggio, le modalità di ispezione, l'etichettatura e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

Art. 15.

Disposizioni per l'organismo ufficiale responsabile

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'art. 10, sia accertato che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale responsabile adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la conformità oppure, qualora ciò non sia possibile, ne vieta la commercializzazione, informando tempestivamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali di moltiplicazione siano ritenuti conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 16.

Prove ed analisi di verifica

1. L'organismo ufficiale responsabile può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

2. Le prove e le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività da parte dell'organismo ufficiale competente, da trasmettere annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 17.

Denunce di produzione

1. I produttori di materiale di moltiplicazione inviano all'organismo ufficiale responsabile, trimestralmente, entro la prima settimana del trimestre successivo, le dichiarazioni di produzione di materiale di moltiplicazione certificato nelle quali, per ogni specie, devono essere indicati almeno i dati relativi a quantità, lotto, numero di etichette utilizzate e origine del materiale di moltiplicazione.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli organismi ufficiali responsabili inviano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i dati relativi alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato relativi all'anno precedente, suddivisi per specie.

Art. 18.

Registro nazionale dei produttori

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dei dati trasmessi dai Servizi fitosanitari regionali, istituisce, nell'ambito del registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, una apposita sezione relativa ai produttori del materiale di moltiplicazione certificato dei funghi coltivati.

2. Nel registro nazionale devono essere riportati almeno i seguenti dati:

a) denominazione del fornitore;

b) sede legale;

c) numero di accreditamento;

d) specie coltivate.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Il materiale di moltiplicazione prodotto prima dell'entrata in vigore del presente decreto può essere commercializzato come materiale certificato fino al 31 dicembre 2007, anche se non è stato sottoposto alle procedure di controllo previste dal presente decreto.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 113

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE FUNGINE

Nome botanico	Nome comune
Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis	Prataiolo Champignon
Agaricus spp.	
Pleurotus ostreatus	Pleurotus - Gelone
Pleurotus cornucopiae	Pleurotus giallo - Corno dell'abbondanza
Lentinus edodes	Shiitake
Lepista nuda	Agarico violetto Gambo azzurro
Pleurotus eryngii	Cardoncello
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)	Pioppino - Piopparello

ALLEGATO II

ORGANISMI NOCIVI SOGGETTI A CONTROLLO

Specie	Organismi nocivi
Agaricus spp.	Acari: Brennandania sp. Batteri: Bacillus sp., Streptomyces spp. Funghi: Penicillium sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp., Alternaria sp., Epicoccum sp., Mucor sp., Rhizopus spp.
Pleurotus ostreatus Pleurotus cornucopiae Lepista nuda Lentinus edodes Pleurotus eryngii Agrocybe aegerita	Batteri: Bacillus sp., Streptomyces sp. Funghi: Penicillium sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp., Alternaria sp., Epicoccum sp., Mucor sp., Rhizopus sp.

ALLEGATO III

DATI DA RIPORTARE
NELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO
(Art. 8, comma 1)

Nella richiesta di accreditamento devono essere riportati i seguenti dati:

1) nome dell'azienda;

2) partita I.V.A.;

3) sede legale;

4) rappresentante legale;

5) nominativo del tecnico competente in materia di produzione;

6) indicazione se si tratta di azienda produttrice o commerciale;

7) indirizzo di eventuali altri centri aziendali oltre a quello della sede legale;

8) specie per le quali si richiede l'accreditamento;

9) dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'art. 7;

10) documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *g)*;

11) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4.

07A09861

DECRETO 7 novembre 2007.

Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato decreto 13 luglio 2007 sono da adottare, con successivo provvedimento ministeriale, le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC, nonché le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta in apposite riunioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in merito alle caratteristiche, ai costi ed alle procedure relative alla fornitura delle fascette in questione;

Decreta:

Art. 1.

Richieste fornitura fascette DOC

1. Il soggetto autorizzato ad espletare l'attività di controllo per la/e relativa/e DOC, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007 comunica, anche per via telematica, entro il 15 giugno di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari ed alla competente regione o provincia autonoma il fabbisogno presunto di fascette dei vini DOC per la campagna vendemmiale (decorrente dal 1º agosto al 31 luglio dell'anno successivo), suddivise per sistema di applicazione (su normale carta filigranata o adesive). Entro il successivo 30 giugno il Ministero presenta la richiesta cumulativa di stampa dei quantitativi presunti di fascette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione comprensivo di I.V.A. delle fascette per l'anno successivo. Il Ministero provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A..

3 . Le richieste di consegna dei contingenti di fascette per la/e DOC di competenza, suddivisi per sistema di applicazione e per capacità dei recipienti, devono essere presentate dal soggetto autorizzato, almeno due mesi antecedenti la consegna medesima, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, per conoscenza, al Ministero - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e alla competente regione o provincia autonoma.

4. Le fascette DOC sono consegnate al soggetto autorizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a decorrere dal 1º ottobre e comunque entro i due mesi dalla richiesta di cui al comma 3 della relativa campagna vendemmiale.

5. Le fascette sono distribuite agli imbottigliatori interessati dal soggetto autorizzato, conformemente alle disposizioni del relativo piano dei controlli, e di tutta la movimentazione delle fascette stesse dovrà essere tenuta a cura del soggetto medesimo una specifica contabilizzazione. La responsabilità della conservazione e della gestione delle fascette DOC resta in capo al soggetto autorizzato.

6. Per le richieste di quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 3 si procede con le medesime modalità di presentazione e consegna di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per la fornitura delle fascette dei vini DOC per campagna vendemmiale 2007/2008, i consorzi di tutela interessati, autorizzati a svolgere l'attività di controllo per le rispettive DOC, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e del decreto ministeriale 4 agosto 2006, effettuano le relative richieste, almeno 2 mesi antecedenti la data di consegna, direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, per conoscenza, alla competente regione e al Ministero - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e alla competente regione o provincia autonoma.

2. Le fascette stampate e distribuite in base alle vigenti disposizioni potranno essere utilizzate fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il capo dipartimento: AMBROSIO

07A09992

DECRETO 13 novembre 2007.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Responsabile*	*DM di iscrizione o rinnovo*
2609	Colza	Ohio	SW Seed Hadmersleben GmbH	23/12/2002
8830	Girasole	Itanol	Monsanto Technology e Monsanto Agricoltura Italia	17/03/2004
4793	Girasole	Deltasol	Cargill Genetique Europe snc	03/04/1997
5014	Girasole	Ibisol	Cargill Genetique Europe snc	24/02/1998
5846	Girasole	Calisol	Cargill Genetique Europe snc	31/03/1999
5016	Girasole	Anasol	Cargill Genetique Europe snc	24/02/1998
6190	Girasole	Poggio	Monsanto Agricoltura Italia	29/02/2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A10016

DECRETO 13 novembre 2007.

Rettifica della denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, n. 1126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, con il quale viene iscritta tra le altre, erroneamente, la varietà di girasole denominata «LG565HO» anziché «LG5650HO»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 marzo 2007 nella parte sopra citata;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 22 marzo 2007, n. 1126, contenente «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, la denominazione relativa alla varietà di girasole «LG565HO» è modificata in «LG5650HO».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A10017

DECRETO 13 novembre 2007.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 29 ottobre 2007 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Erba medica:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
5787	Stella	ABI Alfalfa – USA –	Forage Genetics Int. – USA –
5749	Venere	ABI Alfalfa – USA –	Forage Genetics Int. – USA –
7048	Salado	ABI Alfalfa – USA –	Forage Genetics Int. – USA -
5785	Topaz	ABI Alfalfa – USA –	Forage Genetics Int. – USA -
7049	Alfagraze	ABI Alfalfa – USA -	Forage Genetics Int. – USA -
5786	13 R Supreme	Agripro Seeds – USA -	Forage Genetics Int. – USA -

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
2609	Toro	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A10018

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 ottobre 2007.

Modifiche al decreto 8 giugno 2005 concernente obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE
GENERALE DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari

Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;

Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli «Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria», adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»;

Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 8 giugno 2005 alle finalità perseguite dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti (di seguito denominato Dipartimento per i trasporti terrestri) i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione è effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli già oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.

2. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Gli stessi soggetti comprovano l'effettivo versamento dell'imposta, in sede di immatricolazione, mediante produzione di copia dell'attestato di pagamento, modello F24, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi

dell'art. 46, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I dati relativi all'acquisto intracomunitario sono acquisiti dal Dipartimento per i trasporti terrestri contestualmente all'immatricolazione.

3. Per le imprese esercenti attività nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rappresentanti accreditate delle case costruttrici presso il Ministero dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 2.

1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:

a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario.

c) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;

d) la data dell'acquisto;

e) il prezzo di acquisto del veicolo.

2. Nel caso di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario di cui all'art. 1, comma 1, precedente l'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale.

3. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene:

a) il codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;

c) la data dell'acquisto;

d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione.

Art. 3.

1. La comunicazione di cui all'art. 2 può essere effettuata alternativamente:

a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione

b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:

a) la data di ricezione della comunicazione;

b) il protocollo attribuito alla comunicazione;

c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.

3. Il termine per l'invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.

Art. 4.

1. L'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è effettuata previa verifica della presenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri:

a) di tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2;

b) del dato di conferma, acquisito in via telematica dall'Agenzia delle entrate, in ordine all'effettivo assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.

2. L'assenza nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati di cui al comma 1 non consente di procedere all'immatricolazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il 3 dicembre 2007. A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto 8 giugno 2005, adottato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il capo del Dipartimento
FUMERO

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

07A10138

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Park service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Park service - Società cooperativa società a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 15 maggio 2002, con atto a rogito del notaio dott. Mario Buzio di Firenze, numero REA 530718, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septies*decies del codice civile e il dott. Paglioni Marco, nato a Civitavecchia (Roma) il 16 agosto 1969, con studio a Livorno in via Cairoli n. 21, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09995

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Ristor service a r.l.», in Brienza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Ristor service a r.l.», con sede in Brienza (Potenza), costituita in data 23 aprile 1991, con atto a rogito del notaio dott. Iaccarino di Marsiconuovo (Potenza), n. REA 78446, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963, residente in Pignola (Potenza), via Coiro Camillo Luigi n. 6, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09996

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Papaleone 81 a r.l.», in Striano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa agricola Papaleone 81 a r.l.», con sede in Striano (Napoli), costituita in data 3 aprile 1995, numero REA 539117, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Liguori Genoveffa, nata a Napoli il 13 dicembre 1974, con studio in Sant'Anastasia (Napoli) a via Somma n. 62, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09997

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Vesuvio Seconda Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Vesuvio Seconda Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 17 febbraio 1995, n. REA 535159, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cucco Vincenzo, nato a Caserta il 24 maggio 1996, con studio in San Nicola La Strada (Caserta) a via Santa Croce n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10000

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Magnetica - Società cooperativa a r.l. con sigla Magnetica S.c.r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Magnetica - Società cooperativa a r.l. con sigla Magnetica S.c.r.l.», con sede in Torino, costituita in data 17 giugno 1993, n. REA 795464, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10001

DECRETO 8 novembre 2007.

Riconoscimento di titolo di studio estero, al sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, ed impianti di protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di scuola tecnico professionale - triennale - di Tala, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono attività di installazione di impianti elettrici lettera *a)*, di impianti di sollevamento persone e cose lettera *f)* e di impianti di protezione antincendio lettera *g)* di cui all'art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere della Conferenza di servizi del 31 maggio 2007 che ha ritenuto insufficiente il titolo di studio di scuola tecnico professionale - triennale -, non accompagnato dalla dimostrazione della necessaria esperienza professionale, pari almeno un anno alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dimostrando di possedere la necessaria esperienza professionale richiesta;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 ottobre 2007, che conformemente a quanto stabilito dalla precedente Conferenza di servizi del 31 maggio 2007, ha riesaminato l'istanza del sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman;

Tenuto conto che l'esperienza professionale dimostrata del suddetto richiedente è stata maturata in impresa abilitata per gli impianti elettrici lettera *a)* e per gli impianti antincendio lettera *g)*, e non per gli impianti di sollevamento di persone e cose lettera *f),* si ritiene di poter accogliere l'istanza ai fini del richiesto riconoscimento, per le sole lettere *a)* e *g)* dell'art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Sentito il conforme parere della CNA - Installazione impianti, e di Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

I titoli prodotti dal sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, cittadino egiziano, nato a El Menoufia (Egitto) l'11 agosto 1974, sono idonei per il riconoscimento delle attività di installazione di impianti elettrici lettera *a)* e di impianti di protezione antincendio lettera *g)* e non per gli impianti di sollevamento di persone e cose lettera *f),* art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, neanche con applicazione di misura compensativa, in quanto l'impresa presso cui ha svolto la necessaria esperienza lavorativa non risulta abilitata per la predetta lettera *f)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A09873

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 ottobre 2007.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB (antincendi boschivi o di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) per le riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve naturali statali e per conoscenza a tutti i parchi nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Visto i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro dei suddetti piani AIB e comprendente il parere favorevole del Corpo forestale dello Stato;

Visto la nota prot. DPN - 2007 - 9878 del 6 aprile 2007, con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla regione Emilia-Romagna l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2. della legge n. 353/2000;

Visto la nota prot. n. PG/2007/137372 del 22 maggio 2007 della regione Emilia-Romagna - Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio parchi e risorse forestali, con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del piano regionale antincendi boschivi comprendente il capitolo sulle aree naturali protette statali e quindi i suddetti piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, trasmessi alla regione, delle seguenti Riserve naturali statali: Bassa dei Frassini Balanzetta, Bosco della Mesola; Dune Isola Sacca di Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio I, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce fiume Reno, Duna Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Ravenna Torrente Bevano, Salina di Cervia;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalle seguenti riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna: Bassa dei Frassini Balanzetta, Bosco della Mesola; Dune Isola Sacca di Gorino, Po di Volano,

Sacca di Bellocchio I, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce fiume Reno, Duna Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Ravenna Torrente, Bevano, Salina di Cervia.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

07A09961

DECRETO 24 ottobre 2007.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB (antincendi boschivi o di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) per le riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve naturali statali e per conoscenza a tutti i parchi nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Visto i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalle seguenti riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana: Bibbona - il Santo, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsigliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica e Scarlino, Poggio Tre Cancelli, Scarlino - Poggio Spedaletto, Orrido di Botri, Montefalcone, Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Capolino, Pian degli Ontani, Tocchi, Ciornocchia, Monteceillesi, Palazzo, Vallombrosa;

Visto la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro dei suddetti piani AIB e comprendente il parere favorevole del Corpo forestale dello Stato;

Visto la nota prot. DPN - 2007 - 9882 del 6 aprile 2007, con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla regione Toscana l'intesa per il loro inserimento in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 353/2000;

Visto la nota prot. n. AOO-GRT/120797/123.12.2.1 del 3 maggio 2007 della regione Toscana - Giunta regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - Area di coordinamento politiche per lo sviluppo rurale - Settore foreste e patrimonio agroforestale, con la quale esprime parere favorevole all'intesa e comunica l'inserimento nel piano regionale AIB dei suddetti piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi predisposti dalle seguenti riserve naturali statali: Bibbona - il Santo, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsigliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica e Scarlino, Poggio Tre Cancelli, Scarlino - Poggio Spedaletto, Orrido di Botri, Montefalcone, Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Pian degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalle seguenti riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Toscana: Bibbona - il Santo, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsigliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica e Scarlino, Poggio Tre Cancelli, Scarlino - Poggio Spedaletto, Orrido di Botri, Montefalcone, Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Pian degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

07A09962

DECRETO 24 ottobre 2007.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB (antincendi boschivi o di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) per le riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le riserve naturali statali e per conoscenza a tutti i parchi nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Visto i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalla RNS Rio Bianco e dalla RNS Cucco presenti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto la nota prot. n. 389 Pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro dei suddetti piani AIB e comprendente il parere favorevole del Corpo forestale dello Stato;

Visto la nota prot. DPN - 2007 - 9874 del 6 aprile 2007 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Visto la nota prot. n. RAF 14/9-9/33290 del 20 aprile 2007 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio gestione forestale e antincendio boschivo, con la quale si approvano i suddetti piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi predisposti dalla RNS Rio Bianco e dalla RNS Cucco;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalla riserva naturale statale Rio Bianco e dalla riserva naturale statale Cucco.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

07A09963

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 ottobre 2007.

Modifica del decreto 23 dicembre 2005. Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto l'accordo di programma quadro ricerca e innovazione tecnologica del 14 giugno 2005, sottoscritto, ai sensi della ex delibera CIPE n. 17/2003, tra la Regione

siciliana, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che destina, tra l'altro, risorse finanziarie pari a € 1.442.264,00 al FAR, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999 per il sostegno dei progetti di ricerca ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 3005/Ric. del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2006, con il quale il progetto di ricerca 3/Sicilia/05 dal titolo «Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini (tecnologie elettroacustiche)» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11;

Visto il decreto dirigenziale n. 2383/Ric. del 15 novembre 2006, con il quale al sopra citato progetto di ricerca viene riconosciuta una maggiorazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca con la collaborazione di EPR e/o università, per un contributo complessivo pari a € 294.500,00;

Vista la nota, pervenuta al MUR il 29 maggio 2007, prot. 5829, da parte della società costituita «Daimar S.r.l.», con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MUR in data 12 settembre 2007, n. 9155, da parte di Intesa San Paolo che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

prog. 3/SICILIA/05 «Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini (tecnologie elettroacustiche).»;

proponente: Salvatore Mazzola;

società «Daimar S.r.l.», Mazara del Vallo (Trapani).

Viene riconosciuta la maggiorazione fino ad un massimo del 5% per le dimensione di PMI nella misura del 75% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a 262.500,00 e del 50% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 55.000,00, per un totale di 317.500,00 nella forma del contributo nella spesa.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 3005/Ric. del 23 dicembre 2005, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 1.304.356,90 così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A10015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e della sezione staccata di Voghera, servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14123 del 26 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e della sezione staccata di Voghera, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali.

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2065 in data 14 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e della sezione staccata di Voghera, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 26 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10156

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 novembre 2007.

Determina per l'implementazione del SITS-ISTR: proseguimento dello studio post-marketing Surveillance SITS-MOST. (Determinazione n. 1/AE).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto del Ministero della salute 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2003;

Visto il rapporto di valutazione «7th Joint Assessment Report on Trial Progress ECASS-III & SITS-MOST Study - 16/06/2006, Committee for Medicial Products for uman use» sui risultati dello studio SITS-MOST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke - Monitoring Study) in merito all'utilizzo di rt-PA (Alteplase) in paziente con ictus ischemico, i cui risultati sono allegati alla presente determina e ne costituiscono parte integrante;

Visto il verbale della commissione tecnico scientifica dell'AIFA del 7 novembre 2007 che recepisce la valutazione del CHMP e valuta positivamente l'implementazione dell'utilizzo delle specialità medicinali a base di Alteplase nel rispetto del decreto del Ministero della salute 24 luglio 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2003 in Italia;

Visto l'avvio del registro internazionale SITS-ISTR (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis Register);

Considerato che, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di sicurezza ed efficacia conseguiti nel SITS-MOST e di favorire il riconoscimento, l'implementazione e la collaborazione di nuovi centri clinici per la trombolisi, garantendone la formazione e l'uniformità operativa, si ritiene necessario:

a) proseguire la registrazione dei pazienti trattati nel registro internazionale SITS-ISTR (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis Register, http://www.acutestroke.org);

b) confermare il processo di accreditamento dei centri clinici per la trombolisi con le stesse modalità fin qui seguite;

Considerato che il registro SITS-ISTR mantiene la stessa piattaforma informatica e la stessa struttura organizzativa del SITS-MOST, con un coordinatore nazionale per l'Italia (Università «La Sapienza» di Roma, dott. Danilo Toni), e che a questo, inoltre, saranno affiancati coordinatori regionali così da rendere più razionale la distribuzione territoriale dei centri per la trombolisi, la verifica periodica della persistenza delle caratteristiche descritte dal decreto ministeriale 24 luglio 2003, e le comunicazioni periodiche riguardo la sicurezza e l'efficacia del trattamento, oltre che sulle eventuali misure da adottare in caso di tassi di mortalità inattesi e di aggiornamenti sul profilo beneficio/rischio del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Protocollo di monitoraggio

1. L'impiego a carico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali a base di Alteplase per il trattamento dell'ictus cerebri è ammesso nel rispetto delle informazioni contenute nella scheda tecnica e nelle Stroke units, così come definite nel decreto di A.I.C. (decreto ministeriale 24 luglio 2003) che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome identificano idonei centri secondo le indicazioni riportate nella presente determina.

3. Un uso ottimale dell'Alteplase in pazienti selezionati deve rispettare le seguenti condizioni:

trattamento entro tre ore dalla comparsa dei sintomi;

0,9 mg/kg di peso corporeo (dose massima 90 mg) come dose ottimale;

pazienti altamente selezionati, con rigorosa osservazione delle controindicazioni riportate nel RCP;

prescrizione ed uso riservato a medici esperti nella gestione del paziente con ictus acuto, all'interno di una appropriata equipe e in un centro clinico-sanitario dedicato, dotato di tutte le strumentazioni necessarie. In particolare la TAC cerebrale deve essere disponibile 24 ore su 24 e deve essere sempre valutata da medici esperti.

Art. 2.

Caratteristiche dei centri per la partecipazione allo studio

1. Al fine prioritario di salvaguardare la sicurezza del paziente e di assicurare l'utilizzo ottimale del farmaco, il trattamento deve essere riservato esclusivamente ai centri dotati dei requisiti di seguito elencati: (vedi anche Linee guida SPREAD: www.spread.it):

il centro deve avere una solida esperienza nel trattamento dell'ictus acuto ed un accesso diretto alle unità di emergenza dell'ospedale in cui è inserito (il medico in servizio presso l'unità di emergenza deve avere l'autorità di iniziare la trombolisi, o deve poter interpellare immediatamente il medico dotato di questa autorità; i servizi diagnostici come la TAC cerebrale ed il laboratorio analisi e, ove necessarie, le consulenze cardiologica, rianimatoria, neurochirurgica, debbono essere prontamente disponibili 24 ore su 24);

per quanto concerne la consulenza neurochirurgia, alla luce delle difformi interpretazioni date nel corso del progetto SITS-MOST dalle diverse regioni e province autonome, si precisa che la possibilità di attivare una consulenza (entro un lasso di tempo utile dalla diagnosi di ematoma cerebrale), anche in assenza di una neurochirurgia in sede ed eventualmente anche tramite il ricorso a tele-consulto, è considerata condizione sufficiente a definire l'idoneità del centro clinico alla trombolisi;

il centro deve avere una struttura dedicata ad hoc, ovvero un reparto specializzato nella gestione dell'ictus acuto sotto la responsabilità di un neurologo o, in alternativa, di un medico esperto nella gestione in emergenza del paziente con ictus acuto, ed in grado di riconoscere e gestire le possibili complicanze del trattamento con Alteplase, e coordinante un team multidisciplinare comprendente una equipe infermieristica specializzata ed almeno un fisioterapista, ed un logopedista;

durante la terapia trombolitica ed il primo giorno di degenza, il paziente deve essere ricoverato in reparto di terapia intensiva o semi-intensiva, che garantisca un'assistenza costante e qualificata nel monitorare il livello di coscienza e lo stato neurologico generale, e che sia fornito di apparecchiature per il monitoraggio della pressione arteriosa, del ritmo cardiaco, dell'ECG, della saturazione di ossigeno e della temperatura corporea;

i medici, compresi i neuro-radiologi ed i radiologi (responsabili della valutazione della TAC), che utilizzano il farmaco devono aver esperienza di terapia trombolitica, ovvero debbono aver partecipato a programmi di formazione clinica sulla terapia trombolitica nell'ictus.

2. Le regioni e le province autonome individueranno tramite comunicazione ufficiale i centri idonei sul loro territorio da autorizzare all'utilizzo del medicinale per il trattamento dell'ictus cerebri secondo il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), assicurando che tali centri rispondano strettamente alle caratteristiche richieste dal decreto decreto ministeriale 24 luglio 2003. Le regioni e le province autonome sono altresì invitate alla verifica periodica della persistenza in tali strutture delle caratteristiche richieste. Le regioni e le province autonome daranno comunicazione tempestiva all'Agenzia italiana del farmaco ed al coordinatore italiano del registro SITS-ISTR dell'elenco delle strutture

ove i centri clinici sono individuati, oltre ad eventuali modifiche di tale elenco. Se non sono presenti strutture dotate di tali caratteristiche la regione o la provincia autonoma può predisporre un piano di implementazione delle strutture, ma in nessun caso potrà autorizzare un centro clinico che non risponda a tutti i requisiti richiesti.

3. Data la particolarità della terapia e l'importanza della corretta conduzione di questa, in termini di assistenza sanitaria, di procedure diagnostiche specifiche e di implementazione delle terapie riabilitative e di emergenza, si ritiene necessario, al fine di garantire la migliore assistenza sanitaria ai pazienti coinvolti, di richiedere ai comitati etici locali di confermare la sussistenza nei centri delle caratteristiche richieste dal presente decreto e di vigilare sulla loro persistenza nel tempo attraverso un'attività di auditing.

4. I centri clinici dovranno fare richiesta di partecipazione al registri europeo SITS-ISTR alla struttura di coordinamento centrale localizzata a Stoccolma presso il Karolinska Institut (www.acutestroke.org), dalla quale la richiesta stessa verrà inoltrata ad una struttura di coordinamento nazionale per la definitiva approvazione del centro.

5. Una volta approvato ed attivato, il centro clinico dovrà registrare tutti i trattamenti di trombolisi con Alteplase effettuati.

Art. 3.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

STUDIO POST-MARKETING SURVEILLANCE SITS-MOST

Lo studio di monitoraggio post-marketing SITS-MOST, studio osservazionale, con gruppo comparativo storico rappresentato dai pazienti trattati con rt-PA entro tre ore nei trial randomizzati controllati (RCT), è stato svolto quindi con lo scopo di:

a) chiarire il rapporto beneficio/rischio del trattamento nella popolazione europea, valutando attentamente gli aspetti di sicurezza in particolare riguardo l'incidenza di emorragie intracraniche sintomatiche (SICH);

b) proporre un modello di risk-management predittivo per l'individuazione dei pazienti a maggior rischio di effetti negativi;

c) implementare la qualità dei centri per la trombolisi.

L'analisi dei risultati del SITS-MOST dimostra che la trombolisi con Alteplase è stata correttamente implementata in Europa con margini di sicurezza ed efficacia comparabili a quelli dei RCT e, quindi, lo studio può considerarsi concluso in relazione alla valutazione della sicurezza del trattamento.

In Italia lo studio SITS-MOST è stato regolamentato dal «Protocollo SITS-MOST: progetto di monitoraggio post-marketing per indicazione terapeutica ictus ischemico acuto» (decreto del Ministero della salute 24 luglio 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2003).

Il protocollo prevede una procedura di identificazione ed attivazione dei centri per la trombolisi secondo caratteristiche organizzative e strutturali previste dallo studio SITS-MOST. Tale procedura richiede l'iniziale accreditamento da parte delle regioni o delle province autonome, seguito dall'approvazione dei comitati etici locali e, infine, dall'ammissione allo studio da parte di un coordinatore nazionale. Nel complesso l'Italia ha partecipato allo studio col maggior numero di centri attivi e, soprattutto, col maggior numero di centri senza precedente esperienza di trombolisi, in ottemperanza al mandato del progetto SITS-MOST che aveva tra le sue finalità l'implementazione e la formazione dei centri. E, pur avendo trattato pazienti mediamente più gravi rispetto ad altri Paesi europei, i risultati sono stati analoghi a quelli globali sia in termini di sicurezza che di efficacia.

Lo studio ha utilizzato un registro su web per riportare i dati dei pazienti trattati. Questo ha permesso di effettuare una farmacosorveglianza continua, tramite la rilevazione in tempo reale dei dati di sicurezza ed efficacia, oltre che il confronto continuo dei risultati dei singoli centri con quelli dell'intero gruppo, creando una comunità virtuale fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento di standard operativi europei.

07A10014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2006, per la parte relativa al conferimento a Don Franco Serrau dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 166 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2006, pag. 54, rigo n. 20 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero dell'interno).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2006, per la parte relativa al conferimento al dott. ing. Nicola Vilasi dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2007, pag. 50, rigo n. 19 (elenco Commendatori nazionali del Ministero dell'interno).

07A10007 - 07A10008

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario, da parte dei titolari di A.I.C.

Estratto decreto n. 21 del 14 maggio 2007

Con decreto n. 21 del 14 maggio 2007 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Fort Dodge Animal Health S.p.a.	Coriovis 3 flac. liof. + 3 flac. solv. 5 ml	100212012
	Coriovis 5000 1 flac. liof. + 1 flac. solv. 5 ml	100212024
PAA Laboratories GmbH	Stegantox 10 flac liofilizzato 10 mg+flac solvente 5 ml	101968016
	Stegantox 60 flac polv. liof. 60 mg+flac diluente 20 ml	101969018
Fa.Ma.Vit. S.p.a.	Ossitetraciclina	102766019
	Sulfametazina	102847011
	Spiramic 200	103101016
Merial Italia S.p.a.	BIO B1+H120 da 2000 dosi	100026044
	BIO B1+H120 da 10x2000 dosi	100026032
	BIO B1 da 5000 dosi	101171041
	AP+FLU 6/9 Layerplus flacone da 250 ml 500 dosi	102343011
	AP+FLU 6/9 Layerplus flacone da 500 ml 1000 dosi	102343023
	Gumbovax flac. da 5000 dosi	101170013
	AP+IB Layerplus	102178023
	Bio New Cholera flacone da 250 ml (500 dosi)	101947012
	Bio New Cholera scatola da 10 flac. da 250 ml (10 × 500 dosi)	101947012
	Gallimune 303 10 flac. da 300 ml (1000 dosi)	103715025
	Gallimune 302 10 flac. da 300 ml (1000 dosi)	103713020
	Gallimune 407 10 flac. da 300 ml (1000 dosi)	103714022
Janssen Cilag S.p.a.	Flubenol pasta siringa da 22.5 ml	100002029
	Flubenol Easy 6 cpr da 220 mg	102613027
	Flubenol Easy 3 cpr da 220 mg	102613039
	Flubenol Easy 9 cpr da 220 mg	102613041
	Flubenvet premiscela alimenti medicamentosi flac. 600 gr	103343012
	Seponver sosp. orale flac. 2500 ml	102597022
Intervet Italia S.r.l.	Nobilis Marek THV liof flac. 250 dosi	101862011
	Nobilis Marek THV liof flac. 1000 dosi	101862035
	Nobilis Marek THV liof 10 flac. 1000 dosi	101862050
	Diluente Nobilis Marek THV flac. 50 ml	102492016
	Diluente Nobilis Marek THV flac. 200 ml	102492028
	Endopituitrina veterinaria flac. 20 ml	102128016
	Endopituitrina veterinaria flac. 100 ml	102128030
	Cefa Safe scatola 4 siringhe-iniettori	101926018
	Cefa Safe scatola 20 siringhe-iniettori	101926032
	Crestar imp. sottocutaneo + sol. iniet. 5 dosi	100166026
	Crestar imp. sottocutaneo + sol. iniet. 25 dosi	100166014
	Heparzoovit flac. 500 ml	100134016
	Kanacill-Zoo flac. 100 ml	102082017
	Kanacill-Zoo flac. 20 ml	102082029
	Kanacill-Zoo flac. 500 ml	102082031

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Virbac S.A.	Gelminthe	n. reg.26634
	Cefalexil	101982015
	Cefalexil	101982027
	Dixocine L.A.	100180013
	Dixocine L.A.	100180025
IZO S.p.a.	Kompovit ADE 50 ml	101598011
	Kompovit ADE 100 ml	101598023
	Ossitetraciclina 20%	102804010
	Daimeton 20% 100 ml	102007010
	Daimeton 20% 250 ml	102007034
	Izimetazina 25%	102031010
Pfizer Italia S.r.l.	Vibravet pasta siringa 5 ml	100105013
	Vibravet pasta siringa 10 ml	100105028
	Biosol polvere solubile 25 buste 20 gr	101512010
	Cefotron scatola 4 siringhe da 10	102291010

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10002

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificenze al Valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, alle Bandiere d'Istituto delle Scuole Militari «Annunziatella» «Teulitè» è stata concessa una medaglia di bronzo al Valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

Alla Bandiera di Istituto «Annunziatella»

«Prestigioso istituto di formazione i cui valori si fondano nelle antiche radici di oltre due secoli di incessante attività, operava costantemente con sublime spirito di sacrificio e con l'onore mai scalfito dal succedersi degli eventi storici.

Fucina di animi nobili, espletava una insostituibile azione d'insegnamento e di esempio per numerosissimi giovani formati, con profonda coscienza della civile convivenza, alla vita e alle armi.

Ne erano chiara testimonianza illustri ex allievi che, con profondo amore della patria, onoravano sè stessi e l'Italia.

Il patrimonio di sacrificio e di gloria offerto alla patria dagli allievi della "Nunziatella", esaltato da 2 decorati dell'ordine militare d'Italia, 38 medaglie d'oro al valor militare e da numerosissime medaglie d'argento e di bronzo al valor militare, suggellava l'altissimo valore formativo e l'elevatissimo contributo istituzionale.

Fulgido esempio di spirito di servizio alla patria, la scuola militare "Nunziatella" ha avvalorato il lustro di cui gode e ha contribuito ad elevare il prestigio della Forza armata a livello interforze e nazionale». — Napoli, 1787-2007

Alla Bandiera di Istituto «Teulitè»

«Prestigioso istituto fondato dal generale Pietro Teuliè, valoroso comandante di divisione delle armate d'Italia, mirabile ente formativo custode di profonde tradizioni risorgimentali, con oltre duecento anni di storia, si dimostrava, sin dagli esordi, esemplare prototipo di moderna pedagogia militare, evidenziando in ogni circostanza straordinarie qualità professionali.

Capace di coniugare brillantemente l'apprendimento culturale dei giovani allievi con l'addestramento militare, fondava l'opera formativa ed educativa sull'insegnamento di alti valori, quali la lealtà, l'onore, la disciplina e l'amor di patria.

Tali virtù, precipue e indispensabili per formare eccellenti soldati ed esemplari cittadini, venivano enfatizzate dalle 17 medaglie d'oro al valor militare meritate su tutti i campi di battaglia e dalle numerosissime medaglie d'argento e di bronzo concesse agli ex allievi.

Fulgido esempio di alta professionalità e incomparabile dedizione alle istituzioni che ha contribuito in maniera determinante a elevare il lustro e il prestigio della Forza armata». — Milano, 1802-2007

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, alla Bandiera di Guerra del 186° Reggimento Paracadutisti «Folgore» è stata concessa una medaglia d'argento al Valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Reggimento paracadutisti dalle gloriose tradizioni di virtù militari, durante l'operazione "Decisive Endeavour" in Kosovo, affrontava con straordinario coraggio i disordini che il 17 e 18 marzo 2004 interessavano tutto il territorio kosovaro.

Il reparto interveniva a difesa dei monasteri di Dakovica e Decane e a protezione dei villaggi di etnia serba di Belo Polje, Bica e Grabac.

I paracadutisti del reggimento, per nulla intimoriti dall'atteggiamento aggressivo e violento dei rivoltosi, ne respingevano con risposta armata i ripetuti assalti, sottraendo alla furia dei dimostranti le comunità minacciate e salvaguardando l'incolumità dei religiosi e l'integrità di numerosi luoghi di culto della religione serbo-ortodossa.

Ammirevole esempio di reparto che, per coraggio, altissimo senso del dovere, generoso sprezzo del pericolo, spirito di solidarietà evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla Forza armata ed alla nazione in ambito multinazionale». — Dakovica, Belo Polje, Decane Bica, Grabac (Kosovo), 17 - 18 marzo 2004

07A10033 - 07A10064

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso concernente il procedimento per lo scioglimento di cinquantuno società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Biv. V, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC.COOP.SOCIALE INSIEME PER - ONLUS	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	02694000619	17/12/1999
2	SOC.COOP.EDILIZIA PARCO TIZIANA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	00943830612	20/03/1980
3	COOP.DI PROD. E LAVORO LA BAGNANI	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	00445440613	23/10/1979
4	VELOCE SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOP.VA	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	02794900619	31/07/2001
5	COOP.AGRICOLA E ORTOFRUTTICOLA-LA ROSA SOC.COOP.	BOSCOREALE (NA)	CAMPANIA	02865151217	10/05/1994
6	EUTERPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASERTA	CAMPANIA	80008510614	01/04/1969
7	OMNIA LABOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVOLTURNO (CE)	CAMPANIA	02905770612	31/10/2002
8	AURORA LATTE	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03191030653	24/10/1996
9	COOPERATIVA DI CONSUMO GLORIA	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	02021640616	12/05/1992
10	FEL.CA SOCIETA' COOP. PRODUZIONE E LAVORO	PARETE (CE)	CAMPANIA	01972590614	23/07/1991
11	SELENIA SOCIETA' COOPERATIVA	S.NICOLA LA STRADA (CE)	CAMPANIA	02023830611	10/03/1992
12	EUROTRANS SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01972120610	04/09/1991
13	SOCIETA' DI CONSUMO MEETING SHOP II	TRENTOLA-DUCENTA (CE)	CAMPANIA	02028170617	07/02/1992
14	LA GRANDE SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO	S.CIPRIANO D'AVERSA(CE)	CAMPANIA	01996950612	20/01/1992
15	CAMEL-SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01989220619	02/01/1992
16	GAYA II SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASERTA	CAMPANIA	01987070610	18/10/1991
17	SOC.COOPERATIVA EDILIZIA SAN CANIONE	SANT'ARPINO (CE)	CAMPANIA	01962130611	10/06/1991
18	CO.FRA. SOC.COOP.	PARETE (CE)	CAMPANIA	01984050615	06/11/1991
19	COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA LITERNESE	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	01937920617	11/02/1991
20	ALBA TRASPORTI SOC.COOP.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01935990612	30/01/1991
21	ANGELINA SOCIETA' COOP. DI PROD.E LAVORO	FRIGNANO (CE)	CAMPANIA	01931310617	18/01/1991
22	CASTELLO LAVORA E PRODUCE SOC. COOP. PROD.E LAV.	CASTELLO DEL MATESE(CE)	CAMPANIA	01905910616	31/07/1990
23	MARICA RESIDENCE-SOC.COOPERATIVA EDILIZIA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01905090617	28/03/1990
24	CASTELLO RESIDENCE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01922760614	05/11/1990
25	A.S.S.E.ASSIST.SOCIO-SANITARIA EDUCAT.SOC.COOP.	FRIGNANO (CE)	CAMPANIA	01903040614	29/03/1990

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
26	EUROCOOP-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01878310612	30/10/1989
27	EDIL DINO SOC.COOP.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01921190615	19/11/1990
28	LA NUOVA CASERTA SOC. COOP.	S.MARCO EVANGELISTA(CE)	CAMPANIA	02432400618	27/10/1997
29	LA MONDIALE - SOCIETA' COOP. AGRICOLA	PARETE (CE)	CAMPANIA	01713860615	07/10/1987
30	LA FORTUNA SOC. COOP.	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01682780612	29/05/1987
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILVILLA	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	01688600616	25/03/1987
32	SAN MARCELLO SUD SOC.COOP	MACERATA CAMPANIA(CE)	CAMPANIA	01659920613	02/03/1987
33	COOPERATIVA DEL MATESE SOC.COOP. AGRICOLA	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	00195550611	13/11/1975
34	EDILCOOP SOC.COOP. PRODUZIONE E LAVORO	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	00324500610	25/06/1971
35	SOC. COOP STELLA SPAZIALE	CESA (CE)	CAMPANIA	00148900616	09/02/1970
36	LA SORGENTE SOC. COOP.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	MANCANTE	28/05/1950
37	IONIA SOC. COOP. DI PRODUZ . E LAVORO	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	00141980615	08/02/1962
38	COOP.PROD.LAV. P.R.E.S .PROG. REAL.EDIL. E STRADALI	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01466820618	04/12/1984
39	PROTAB SOC. COOP.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01598600615	21/04/1986
40	EDILCESARIO SOCIETA' COOPERATIVA	CESA (CE)	CAMPANIA	01603570613	23/05/1986
41	LA MATESINA SOC.COOP. DI PRODUZ. E LAVORO	LETINO (CE)	CAMPANIA	01605310612	16/05/1986
42	EDIL.AR SOCIETA' COOP. DI PRODUZ. E LAVORO	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	01582490619	04/03/1986
43	ALBA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE (CE)	CAMPANIA	01591590615	03/04/1986
44	LA CAPUANA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01555250610	23/09/1985
45	NATALCAP 85 SOC.COOP.PRODUZ. E LAVORO	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	01581820618	25/11/1985
46	AGRIN SOC.COOP.	CASERTA	CAMPANIA	01637790617	27/11/1986
47	AVERSANA SOCIETA' COOPERATIVA	S.CIPRIANO D'AVERSA(CE)	CAMPANIA	01855360614	27/10/1989
48	SOC. COOP. ALTO SANNIO	S.ARCANGELOTRIMONTE(BN)	CAMPANIA	00747110625	07/05/1985
49	LO SPAZIO RITROVATO SOC.COOP.	NAPOLI	CAMPANIA	03597330632	17/12/1981
50	VERMI SUD ALLEVAMENTI INTEGRATI COOP.	SAN TAMMARO (CE)	CAMPANIA	01348920610	19/11/1982
51	COOP.AGRICOLA RE.PA.	GRAZZANISE (CE)	CAMPANIA	01429870619	07/06/1984

07A09999

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 611 del 28 settembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Aguettant».

Nell'estratto della determinazione n. 609 del 28 settembre 2007 relativa al medicinale per uso umano *acqua per preparazioni iniettabili Aguettant* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2007 - serie generale - n. 237, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: estratto determinazione n. 611 del 28 settembre 2007

leggasi: estratto determinazione n. 609 del 28 settembre 2007.

07A10021

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 609 del 28 settembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% Aguettant».

Nell'estratto della determinazione n. 611 del 28 settembre 2007 relativa al medicinale per uso umano Sodio cloruro 0,9% Aguettant pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2007 - serie generale - n. 237, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: estratto determinazione n. 609 del 28 settembre 2007

leggasi: estratto determinazione n. 611 del 28 settembre 2007.

07A10022

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi
che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
N06AB08	Fluvoxamina	30 unità 100 mg - uso orale
		30 unità 50 mg - uso orale
A02BC01	Omeprazolo	14 unità 10 mg - uso orale
		14 unità 20 mg - uso orale

Nuove confezioni di riferimento
che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
R06AE07	Cetirizina	20 ml 1% - uso orale

07A10023

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-278) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00